SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1442)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(MANCINI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

e col Ministro dell'Interno
(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1965

Aumento del limite di impegno autorizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri

Onorevoli Senatori. — Con la legge 18 marzo 1959, n. 134, è stata autorizzata la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di contributi nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione di alloggi da cedere in locazione semplice al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di Pubblica sicurezza, nonchè ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il provvedimento mirava a realizzare un piano di costruzione di alloggi in numero sufficiente a risolvere il problema alloggiativo del personale della Pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, che, com'è noto, costituisce un motivo di grave disagio economico per le categorie interessate, le quali, peraltro, a causa anche dei frequenti spostamenti di residenza cui sono soggette per ragioni di servizio, non possono non avvertire in misura maggiore della generalità dei casi le difficoltà derivanti dalla crisi edilizia.

Il programma costruttivo predisposto per la esecuzione della citata legge, però, non potrà avere completa attuazione a causa delle sensibilissime variazioni di mercato verificatesi in breve volger di tempo nel settore edilizio.

L'aumento dei costi, infatti, rendendo insufficienti i fondi disponibili, costringe ad un idimensionamento dell'originario piano, che, con la notevole riduzione degli alloggi da

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costruirsi, comporta la esclusione dal beneficio di molte sedi, per le quali, peraltro, risulta già reperita o addirittura acquistata dall'INCIS l'area edificabile.

Il ripiegamento sulla riduzione del programma, ovviamente, verrebbe a determinare una diversità di situazioni fra i centri di destinazione del personale di Pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri, che, oltre a provocare una sostanziale sperequazione di trattamento del personale predetto, non potrebbe non incidere negativamente nel rendimento del servizio d'istituto.

Per tali considerazioni, si ritiene di dover richiedere un ulteriore sforzo finanziario da parte dello Stato al fine di fronteggiare adeguatamente il sopraesposto problema.

All'uopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, la cui approvazione consentirebbe di aggiungere alla costruzione di 1.641 alloggi possibili con il finanziamento della legge che si intende integrare, la realizzazione di altre 600 abitazioni circa (3.600 vani), delle quali circa 150 (900 vani) dovrebbero essere riservate alla Capitale.

Il provvedimento consta di due articoli. Con il primo si autorizza l'aumento di complessive lire 132.000.000 del limite d'impegno previsto nella misura di lire 240 milioni dalla legge 18 marzo 1959, n. 134, per la concessione del contributo di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408.

Commisurando detto contributo al 4 per cento della spesa sarà possibile eseguire lavori per un importo complessivo di lire 3.300.000.000 in aggiunta a quella di lire 6.000.000.000 finanziata con la citata legge n. 134 del 1959.

Con l'articolo secondo si provvede alla iscrizione della nuova spesa nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire annue 132.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 e fino all'esercizio 1999.

In particolare, all'onere gravante sull'esercizio 1965 viene stabilito che debba essere fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote della imposta di ricchezza mobile. Per lo esercizio finanziario 1966 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

legislatura iv - 1963-65 — disegni di legge e relazioni - documenti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134, è autorizzato un ulteriore limite d'impegno di lire 132.000.000.

Art. 2.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 e fino all'esercizio 1999 in ragione di lire annue 132.000.000.

All'onere di lire 132 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1965, ed a quello di pari importo a carico dell'esercizio 1966 si provvede, rispettivamente, con una quota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile, e mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.